

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023
"CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI", DELLA ASL N. 5 DI ORISTANO.**

Sommario

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI", DELLA ASL N. 5 DI ORISTANO.	1
ART. 1 OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE	3
ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI DESTINATARI	3
ART. 4 LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO	5
ART. 5 ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO	5
ART. 6 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO	5
ART. 7 UTILIZZO QUOTA 20%	6
ART. 8 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI SOGGETTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE E DEI LORO COLLABORATORI	7
ART. 9 PROCEDURE BANDITE DA UNA CENTRALE DI COMMITTENZA O ALTRO SOGGETTO AGGREGATORE	8
ART. 10 MODALITÀ E TEMPISTICHE DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO	9
ART. 11 FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE	10
ART. 12 RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI TEMPI O DEI COSTI	11
ART. 13 CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO A PERCEPIRE L'INCENTIVO	11
ART. 14 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	12
ART. 15 APPLICAZIONE	13
ART. 16 NORME FINALI E TRANSITORIE	13

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. N. 36 del 31 marzo 2023, come modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, di seguito "Codice", contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse previste per la remunerazione delle funzioni tecniche nonché alle modalità e ai criteri di ripartizione delle medesime risorse economiche.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a valorizzare le professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

ART. 2 ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento.

L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI DESTINATARI

La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso la ASL n. 5 di Oristano e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche analiticamente dettagliate nell'allegato I.10 (a cui fa espresso rinvio l'art. 45 comma 2) del Codice e di seguito riepilogate:

- 1) programmazione della spesa per investimenti;
- 2) responsabile unico del progetto;
- 3) collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- 4) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- 5) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- 6) redazione del progetto esecutivo;
- 7) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- 8) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- 9) predisposizione dei documenti di gara;
- 10) direzione dei lavori;
- 11) ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);

- 12) direzione dell'esecuzione;
- 13) collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
- 14) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- 15) collaudo tecnico-amministrativo;
- 16) regolare esecuzione;
- 17) verifica di conformità;
- 18) collaudo statico (ove necessario).
- 19) coordinamento dei flussi informativi;

Nell'ambito delle attività sopra indicate è destinatario degli incentivi anche il personale proprio dell'Ente che collabora all'attività del RUP/DEC, ovvero coloro che, sanitari, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

La disciplina dell'incentivazione è applicabile a tutte le procedure di affidamento, includendo quindi anche l'affidamento diretto, e non solo gli appalti, intesi come procedure competitive, relative a servizi e forniture, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

In caso di appalti misti, come definiti dall'art. 28 del Codice, si applicano le norme del presente regolamento riferite all'attività prevalente (lavori, servizi o forniture) anche alle altre prestazioni non prevalenti, in quanto compatibili.

Nel caso in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Ai sensi di quanto previsto dall' articolo 45, comma 4, l'Amministrazione in caso di erogazione di incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, trasmette agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del DL 73/2025, come convertito dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105, "le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dagli articoli 16 e 81 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione".

Pertanto, alla luce di quanto ribadito anche dal Parere funzione consultiva n. 38 del 9 settembre 2025 reso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le novelle che hanno interessato l'art. 45 del d.lgs. 36/2023 per effetto del d.lgs. 209/2024 e del d.l. 73/2025 (tra cui la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024), si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure indette ai

sensi del d.lgs. 36/2023, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.

ART. 4 LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO

L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data del pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.

L'eventuale liquidazione di incentivi per la parte eccedente il 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo si considera a tutti gli effetti nulla, nel rispetto del comma 4 dell'art. 45 del Codice.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

ART. 5 ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 60.000,00;
- c. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- d. i lavori in amministrazione diretta;

Attesa la finalità della norma, ovvero valorizzare le professionalità tecniche interne all'amministrazione in relazione diretta con le fasi di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, conformemente alle recenti pronunce giurisprudenziali in materia (Sezione Regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti - deliberazione n. 56/2025/PAR), restano quindi escluse le attività puramente amministrative o contabili, anche se complesse, che non hanno un carattere tecnico. Non rientrano quindi tra le attività incentivabili a titolo esemplificativo *“le attività dei dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell'incentivo, attività intesa quale fase ultima ma non costitutiva del procedimento”*

ART. 6 COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento, al netto dell'Iva.

Nel caso di affidamenti diretti, non essendo previsto un importo a base delle procedure di affidamento, dovrà farsi riferimento all'importo dell'affidamento diretto (comprensivo di eventuali opzioni), al netto dell'Iva.

In casi di adesione ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o altro Soggetto Aggregatore dovrà farsi riferimento all'importo complessivo dell'adesione (comprensivo di eventuali opzioni), al netto dell'Iva.

L'importo dell'accantonamento così calcolato non è soggetto a riduzione in funzione del

ribasso d'asta offerto in sede di gara o di negoziazione ed è comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono graduati sull'importo a base della procedura di affidamento, secondo la seguente tabella A):

Tabella A) Lavori, servizi e forniture	
Fasce di importo	Percentuale da applicare
Zero - € 1.000.000	2%
€ 1.000.001 - € 3.000.000	1,80%
€ 3.000.001 - € 5.000.000	1,60%
sopra € 5.000.001	1,40%

Il calcolo dovrà essere fatto in maniera progressiva e quindi come somma delle cifre derivanti dall'applicazione dell'aliquota prevista per ogni fascia e non applicando la percentuale relativa all'intero importo se quest'ultimo risulta eccedente la fascia di importo.

Gli importi degli incentivi per le funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, come indicato nel comma 3 dell'art. 45 del Codice.

Le somme occorrenti per la corresponsione degli incentivi devono essere previste all'interno del quadro economico complessivo relativo all'affidamento, accantonate nella sezione *"somme a disposizione della stazione appaltante"* alla voce *"incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs n. 36/2023"*.

Nel quadro economico dell'intervento deve essere prevista la quota complessiva a copertura dell'attivazione delle eventuali opzioni di proroga, di rinnovo, di estensione ecc.).

L'incentivo relativo alle funzioni tecniche è così ripartito:

- la quota del 80% tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art.45 del Codice e all'art. 2 del presente Regolamento;
- la quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, che viene incrementata dalle quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4 dell'Art. 45 del Codice.

L'erogazione degli incentivi è subordinata all'adozione dell'atto formale di affidamento/aggiudicazione della procedura.

ART. 7 UTILIZZO QUOTA 20%

Con le risorse riferite alla percentuale del 20% la ASL acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare, come riportato nei commi 6 e 7 dell'art 45 del Codice:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse di cui al presente articolo è in ogni caso utilizzata:

- per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

ART. 8 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI SOGGETTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE E DEI LORO COLLABORATORI

Le attività indicate nel comma 2 dell'art.45 del Codice, sono riportate nelle tabelle B1-Lavori e B2-Servizi e Forniture, allegate al presente regolamento.

Per ciascuna attività è prevista la relativa quota percentuale di ripartizione e la suddivisione tra il Titolare della Attività ed i suoi collaboratori, in coerenza con il comma 3 dell'art. 45 del Codice; ove vengano individuati diversi nominativi per la specifica attività la quota viene tra loro suddivisa sulla base dell'effettivo contributo reso.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare/affidata non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Su richiesta del RUP vengono individuati e nominati formalmente da parte del Direttore della Struttura Aziendale competente per la realizzazione dell'intervento (lavori o servizi e forniture) i Titolari delle Attività indicate nel comma 2 dell'art. 45 del Codice e i loro collaboratori, ove previsti.

Nella scelta e nomina dei soggetti per lo svolgimento delle funzioni si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) dei criteri di rotazione che dovranno assicurare il coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto;
- e) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

Le funzioni/attività in capo ai singoli dipendenti sono quelle declinate nelle Tabelle B1 e B2 allegate al presente Regolamento, fatte salve eventuali e specifiche funzioni/attività espressamente ed analiticamente esplicitate in capo ai singoli dipendenti individuati nell'atto di nomina. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Ove le attività previste a carico dei collaboratori vengano espletate direttamente dal Titolare dell'attività, a questo compete anche la relativa quota prevista per i collaboratori.

Nelle tabelle B1-Lavori e B2-Servizi e Forniture sono indicati i coefficienti di ripartizione per ciascuna fase e attività.

Qualora la prestazione inerente il lavoro, servizio o fornitura venga affidata parte al personale interno della Stazione Appaltante e parte a professionisti esterni la quota parte

dell'incentivo corrispondente a tali prestazioni, non svolte dai dipendenti, incrementa la quota del 20%, come previsto dall'art. 45 comma 5 del Codice.

L'incarico di RUP è conferito anche quando si ricorra a sistemi di acquisto e di negoziazione delle Centrali di Committenza e a gare centralizzate tramite Azienda capofila, nelle forme, nei modi e dai soggetti previsti dall'ordinamento. In tali casi il Direttore della Struttura Aziendale competente per la realizzazione dell'intervento individuerà un RUP di esecuzione dello stesso che parteciperà alla corresponsione degli incentivi in funzione delle attività di competenza.

In applicazione di quanto previsto dall'art 15 comma 4 del Codice, con riferimento alle Procedure di Adesione a iniziative da parte di Centrale di Committenza/Soggetto aggregatore, se non diversamente ed esplicitamente specificato, il RUP (Aziendale) assume la responsabilità di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione.

I dipendenti della ASL di Oristano, che abbiano formalmente collaborato con i RUP di ARES o di altre ASL del Sistema Sanitario Regionale (SSR) nello svolgimento in una o più delle attività indicate al precedente art. 3 del Regolamento possono essere inclusi nei provvedimenti di liquidazione degli incentivi delle altre Aziende del SSR inclusa ARES Sardegna, se preventivamente autorizzati dalle aziende coinvolte.

In questo caso i compensi sono trasferiti dall'Azienda beneficiaria della prestazione all'Azienda di appartenenza del personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento.

Il compenso percepito rientra sempre nei limiti di cui all'art. 45 comma 4 del Codice.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di soggetti individuati come Titolari delle attività, ovvero Collaboratori, possono essere apportate dal dirigente/responsabile del Servizio competente alla gestione del procedimento di acquisizione/esecuzione del contratto di fornitura di lavori/servizi/beni, anche su proposta del RUP, dando conto delle esigenze sopraggiunte.

Nel relativo provvedimento, precedente, contestuale o comunque non successivo al provvedimento di liquidazione, viene dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 9 PROCEDURE BANDITE DA UNA CENTRALE DI COMMITTENZA O ALTRO SOGGETTO AGGREGATORE

Quando l'ASL n. 5 di Oristano aderisce ad uno strumento di acquisto o di negoziazione (Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione, Convenzioni o altri così come definiti dall'art. 3, lettere cc e dd, dell'Allegato I.1 del Codice) predisposto da una Centrale di Committenza o altro Soggetto Aggregatore può destinare, anche su richiesta di queste ultime, quota parte delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice nella misura massima di un quarto (pari al 25%) al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte, come espressamente disposto nel comma 8 del citato articolo.

Le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della Centrale di Committenza, entro il limite di cui sopra, sono individuate negli stanziamenti del quadro economico relativo di ogni singola procedura/appalto specifico/contratto attuativo.

In questo caso l'accantonamento di cui comma 2 dell'art. 45 del Codice viene destinato nella misura di un quarto alla Centrale di Committenza, comprensiva delle due componenti,

restando a disposizione della ASL Oristano nella misura di tre quarti, come di seguito:

- quota accantonamento del 60% (tre quarti di 80%) per la ripartizione in favore del personale dell'ASL di Oristano, secondo le tabelle B1-Lavori e B2-Servizi e Forniture;
- quota accantonamento del 15% (tre quarti di 20%) la quota ASL Oristano da destinare alle finalità di cui al comma 5 dell'art.45 del Codice.

ART. 10 MODALITÀ' E TEMPISTICHE DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

La corresponsione dell'incentivo è disposta, su proposta del RUP, dal Direttore della Struttura competente a porre in essere la procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, nel rispetto delle fasce di importo indicate nelle tabelle A), delle percentuali e della distribuzione temporale delle quote di erogazione indicate nelle tabelle B1-Lavori, B2- Servizi e Forniture e C-Distribuzione temporale, allegate al presente regolamento.

Il RUP, in relazione a ciascuna procedura dovrà accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte dal/dai destinatario/i dell'incentivo mediante apposita relazione conclusiva di verifica, formalmente protocollata, nella quale dovranno essere descritte dettagliatamente le attività svolte. La relazione del RUP deve esplicitare:

- il cronoprogramma conclusivo delle attività svolte;
- i nominativi dei dipendenti che hanno concorso al regolare svolgimento delle stesse nonché eventuali osservazioni su eventuali problematiche insorte in corso d'opera (criticità organizzative, scostamenti dal cronoprogramma ecc.).
- le specifiche funzioni tecniche svolte dal/dai destinatario/i dell'incentivo, che possono includere: progettazione e direzione lavori, controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, coordinamento e gestione di eventuali direttori operativi, attività connesse alla digitalizzazione degli appalti, ecc.;
- i criteri di ripartizione degli incentivi tra i vari soggetti coinvolti (come definiti nelle tabelle allegate al presente regolamento), tenendo conto dei diversi ruoli e delle responsabilità;
- eventuali negligenze, da parte del personale incaricato, non pregiudizievoli, in termini di tempi o di maggiori costi, tali da giustificare l'applicazione di una riduzione sul fondo incentivante;
- ogni altra informazione utile a supportare e motivare la corresponsione dell'incentivo;

Le attività incentivate in capo al Direttore dell'Esecuzione del Contratto dovranno essere da questi relazionate al RUP mediante apposita relazione che dovrà contenere i seguenti elementi:

- elenco dettagliato delle attività svolte nella fase dell'esecuzione (legate alla direzione dell'esecuzione, alla verifica della conformità dei lavori/servizi/forniture, alla gestione del contratto, ecc.) che rientrano tra quelle per cui è previsto l'incentivo;
- i nominativi dei dipendenti che hanno concorso al regolare svolgimento delle stesse nonché eventuali osservazioni su eventuali problematiche insorte in corso di esecuzione (criticità organizzative, contestazioni all'O.E., applicazioni di penali, scostamenti dal cronoprogramma ecc.);
- le eventuali percentuali di ripartizione degli incentivi tra i vari collaboratori del DEC coinvolti tenendo conto delle effettive attività svolte e del relativo livello di complessità;

- ogni altra informazione utile a rappresentare la qualità e quantità delle attività svolte nella fase di esecuzione;

La relazione del DEC rappresenta elemento essenziale e fondante la legittimazione alla erogazione dell'incentivo e pertanto, in mancanza della stessa il RUP ne darà atto nella propria relazione, e conseguentemente non verrà riconosciuta la corresponsione dello stesso al DEC e ai relativi collaboratori.

Su richiesta del RUP il DEC dovrà produrre la relazione finale delle attività di esecuzione, formalmente protocollata, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo eventuale differimento del termine da parte del RUP per giustificati motivi. In caso di mancato riscontro nei termini il RUP potrà procedere ai sensi di quanto stabilito nel punto precedente (mancanza di relazione del DEC).

Il mancato avvio dei lavori o dei servizi o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'affidamento/aggiudicazione e che il mancato avvio o la mancata acquisizione non sia imputabile, in tutto o in parte, a evento doloso o colposo o comunque a responsabilità riconducibili ai soggetti che hanno svolto le attività prodromiche, oggetto dell'incentivo.

Nell'ipotesi in cui l'affidamento preveda opzioni (di proroga, di rinnovo, di estensione), la quota dell'incentivo relativa all'opzione potrà essere riconosciuta solo qualora l'opzione venga esercitata per la quota effettivamente utilizzata e verrà distribuita ai diversi soggetti per quanto di spettanza.

Qualora altresì, durante il periodo di efficacia del contratto, dovessero esservi apportate modificazioni ai sensi dell'art. 120 del Codice, che comportino aumento dei servizi, forniture, lavori, sull'aumento dovrà essere stanziata l'integrazione dell'accantonamento, che avrà effetto "ex tunc" su tutte le attività, tenendo conto delle graduazioni sul valore totale previste dalle tabelle allegate.

La ripartizione dell'incentivo effettuata ex ante e l'attribuzione delle Attività nel ruolo di Titolare ovvero collaboratore non costituisce titolo per l'effettiva corresponsione dell'incentivo che risulta subordinata alla preventiva valutazione, da parte del RUP dell'intervento, dell'effettivo svolgimento delle attività relative alle funzioni tecniche attribuite.

L'autorizzazione alla liquidazione rimane comunque in capo al Responsabile / Direttore della Struttura titolare dell'intervento cui si riferiscono gli incentivi.

È pertanto esplicitamente vietata la corresponsione di incentivi per parti del procedimento ancora da svolgere in quanto il RUP potrà proporre alla liquidazione solo attività effettivamente svolte.

La prima corresponsione dell'incentivo ha luogo successivamente alla adozione formale del provvedimento di affidamento/aggiudicazione, in relazione alle attività già espletate, con atto del Responsabile/Direttore della struttura titolare dell'intervento che effettua la liquidazione su proposta del RUP; in quel momento si liquidano tutte le attività svolte fino ad allora, in base alle attività effettivamente espletate da ciascun attore del processo, nel rispetto di quanto indicato nelle allegate tabelle B1 e B2 e C).

ART. 11 FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE

Per i soggetti di cui al precedente art. 3, la ASL Oristano promuove, ai sensi dell'art. 15 comma 7 del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc. e garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti

beni di consumo.

I Direttori delle Strutture coinvolte comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

ART. 12 RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI TEMPI O DEI COSTI

Fatte salve eventuali responsabilità personali che, in base alla normativa vigente applicabile, possano determinare l'esclusione dalla ripartizione dell'accantonamento, per ogni opera o lavoro l'importo dell'incentivo è soggetto a riduzione a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, ai sensi del comma 3 dell'art. 45 del Codice.

L'accertamento consiste nella verifica che tutte le funzioni/attività tecniche, oggetto di incentivazione ai sensi dell'allegato I.10 del Codice, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice.

Fermo restando quanto sopra, l'incentivo da erogare per la specifica attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi, imputabili ai dipendenti, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza delle attività.

Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto ai termini previsti dal Codice per le attività della specifica fase, ove previsti, e al cronoprogramma dell'esecuzione contrattuale, con le seguenti proporzioni:

aumento sino al 10% dei tempi:	riduzione del 5 %
aumento tra l'11% ed il 30%:	riduzione del 10%
aumento tra il 31 % e il 50%:	riduzione del 30 %
aumento oltre il 50%:	riduzione del 50%

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 121 del Codice.

ART. 13 CAUSE DI DECADENZA DAL DIRITTO A PERCEPIRE L'INCENTIVO

Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sull'accantonamento nei casi in cui:

- per il dipendente sia in corso una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C. P. P., per uno dei reati tra quelli previsti dall'art. 94, del Codice, in quanto possibile, ed in relazione alla procedura d'acquisizione di che trattasi;
- sia accertato che il dipendente, per dolo o colpa grave, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso d'aggiudicazione, o, in relazione ad essa, abbiano cagionato danno, anche d'immagine, all'Azienda, accertato con ogni mezzo.

Nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sull'accantonamento, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è recuperata sui pagamenti successivi o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito

dall'ordinamento.

Qualora si ipotizzi la possibilità del verificarsi di un caso tra quelli previsti dalle ipotesi precedentemente elencate, la Direzione aziendale, di norma su proposta del direttore/responsabile della struttura competente a porre in essere la procedura d'acquisizione o di altro responsabile di struttura cui sia assegnato il dipendente, se diverso, può disporre la sospensione dei pagamenti fino alla conclusione degli accertamenti/processi (in sede penale o amministrativa o civile o contabile).

ART. 14 LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

La liquidazione del compenso è effettuata con determina dirigenziale del dirigente/responsabile della SC Servizio Acquisizione Beni e Servizi (per affidamenti di Beni e Servizi) e dal dirigente/responsabile della SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio (per affidamenti di lavori e servizi tecnici), sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno (fatta eccezione per quanto di seguito indicato per il caso in cui il dirigente responsabile della struttura tecnico amministrativa, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili).

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Di norma la liquidazione dell'incentivo dovrà avvenire entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di competenza fatte salve eventuali, eccezionali ed imprevedibili circostanze che non rendessero eseguibili le attività, le cui motivazioni dovranno essere analiticamente dettagliate nel provvedimento di liquidazione.

Per le attività continuative, subordinate a verifica dello stato di avanzamento, il diritto alla corresponsione dell'incentivo è giuridicamente correlato all'esito positivo della stessa e computato all'esercizio di competenza della verifica.

Ai fini della liquidazione la determinazione dirigenziale è corredata da una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Nel caso in cui il dirigente responsabile della struttura tecnico amministrativa, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi. In tale ipotesi l'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte, ai fini della corresponsione dell'incentivo, e la conseguente liquidazione dell'incentivo, sono effettuati da diverso dirigente, gerarchicamente sovraordinato ed individuato nel Direttore del Dipartimento e/o Direttore Amministrativo, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi.

La S.C. Gestione Risorse Umane ASL Oristano fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati

personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Nell'ipotesi in cui l'affidamento preveda opzioni (di proroga, di rinnovo, di estensione) e le stesse non venissero totalmente o parzialmente utilizzate, si dovrà procedere alla riduzione della quota dell'incentivo accantonata e non utilizzata. Tale disposizione dovrà essere contenuta nell'ultimo provvedimento (determina dirigenziale) con cui viene definita la chiusura della gestione degli incentivi relativi a ciascun affidamento.

ART. 15 APPLICAZIONE

La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.

Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, ed in continuità con le modalità e i criteri stabiliti nel precedente Regolamento aziendale (approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 648 del 30/09/2024), automaticamente modificato (aggiornamento dinamico) in conformità alle disposizioni legislative sopravvenute (D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici) che hanno modificato il quadro normativo di riferimento posto alla base dello stesso e che con il presente Regolamento si provvede ad aggiornare, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

ART. 16 NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento si applica a far data dalla pubblicazione della Deliberazione della ASL di Oristano che lo approva.

Le procedure di gara avviate in vigore del precedente Codice saranno regolamentate, per competenza di applicazione, ai sensi del precedente Regolamento approvato con la Delibera ATS n. 250 del 31/03/2021, recepito con Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Oristano n. 115 del 19/04/2022 con la quale sono stati recepiti i Regolamenti a suo tempo vigenti in ATS Sardegna al fine di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi e la piena e corretta gestione delle attività aziendali.

Ai sensi dell'art 5 comma 10 del Decreto Legge n. 121/2021 convertito in Legge n. 156/2021 sono incentivabili tutti gli interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs n. 50/2016 (18 aprile 2016), anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 113 del citato D. Lgs n. 50/2016 a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Qualora disposizioni legislative sopravvenute modifichino il quadro normativo di riferimento posto alla base del presente regolamento, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili (aggiornamento dinamico).

TABELLA B1	LAVORI (PERCENTUALE DA APPLICARE SULL'IMPORTO POSTO A BASE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO)			
	Ruolo titolare attività e attività dei collaboratori	% del totale del fondo da distribuire tra i dipendenti		
Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (ALLEGATO I.10 del Codice)		Procedure autonome	Adesione a iniziative di Centrale di Committenza /Soggetto aggregatore	Scomposizione percentuale della quota tra le varie attività
		80%	60%	
Programmazione della spesa per gli investimenti	responsabile del procedimento per la fase di programmazione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	2%	2%	65%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di programmazione (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori del RUP) *			35%
Responsabile unico del progetto	responsabile unico del progetto (RUP)	25%	10%	55%
	collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto: responsabili e addetti alla gestione tecnica dell'intervento (in assenza la relativa quota spetta al RUP) *			25%
	collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto: responsabili e addetti alla gestione amministrativa dell'intervento (in assenza la relativa quota spetta al RUP) *			20%
Progettazione	responsabile del procedimento per la fase di progettazione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	13%	10%	15%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di progettazione (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori tecnici del RUP) *			5%
	redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali *			5%
	redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica *			20%
	redazione del progetto esecutivo *			40%
	coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione *			15%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	soggetti incaricati della verifica del progetto ai fini della sua validazione (in assenza la relativa quota spetta al RUP) *	4%	4%	100%
Predisposizione dei documenti di gara	responsabile del procedimento per la fase di affidamento (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	12%	0%	65%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori amministrativi del RUP) *			35%
Fase di esecuzione	responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	8%	10%	65%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori tecnici e amministrativi del RUP) *			35%
	direttore dell'esecuzione dei lavori	12%	18%	50%
	collaboratori incaricati con funzioni di direttore/i operativo, ispettore/i di cantiere (in assenza la relativa quota spetta al Direttore dei lavori) *			15%
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			35%
Collaudo tecnico amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico	collaudo tecnico amministrativo / certificazione della regolare esecuzione	4%	6%	90%
	collaudo statico (ove necessario)			10%
Totale		80%	60%	
*Nel caso in cui l'attività sia svolta da più dipendenti la quota sarà suddivisa sulla base dell'effettivo contributo reso				

TABELLA B2	SERVIZI E FORNITURE (PERCENTUALE DA APPLICARE SULL'IMPORTO POSTO A BASE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO)			
	Ruolo titolare attività e attività dei collaboratori	% del totale del fondo da distribuire tra i dipendenti		
Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (ALLEGATO I.10 del Codice)		Procedure autonome	Adesione a iniziative di Centrale di Committenza /Soggetto aggregatore	Scomposizione percentuale della quota tra le varie attività
		80%	60%	
Programmazione della spesa per gli investimenti	responsabile del procedimento per la fase di programmazione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	5%	4%**	65%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di programmazione (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori del RUP) *			35%
Responsabile unico del progetto	responsabile unico del progetto (RUP)	20%	11%**	60%
	collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto: responsabili e addetti alla gestione tecnica e amministrativa dell'intervento (in assenza la relativa quota spetta al RUP)*			40%
Progettazione	responsabile del procedimento per la fase di progettazione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	12%	7%**	40%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di progettazione (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori del RUP) *			10%
	redazione del progetto / relazione descrittiva / capitolato *			50%
Predisposizione dei documenti di gara	responsabile del procedimento per la fase di affidamento (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	10%	0%**	65%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori del RUP) *			35%
Fase di esecuzione	responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (in assenza la relativa quota spetta al RUP)	15%	15%	65%
	collaborazione all'attività del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (in assenza la relativa quota spetta ai collaboratori del RUP) *			35%
	direttore dell'esecuzione del contratto	15%	20%	65%
	collaboratori del direttore dell'esecuzione (in assenza la relativa quota spetta al Direttore dell'esecuzione) *			35%
Verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione	verifica di conformità / certificazione della regolare esecuzione	3%	3%	100%
Totale		80%	60%	

*Nel caso in cui l'attività sia svolta da più dipendenti la quota sarà suddivisa sulla base dell'effettivo contributo reso

TABELLA C	DISTRIBUZIONE TEMPORALE DELLE QUOTE DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVO				
Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure (ALLEGATO I.10 del Codice)	Affidamento / Aggiudicazione	Esecuzione (in proporzione al SAL / fornitura o servizi affidati)	Collaudo tecnico amministrativo / regolare esecuzione / collaudo statico / verifica di conformità	Conclusione	Totale
Programmazione della spesa per gli investimenti	100%				100%
Responsabile unico del progetto (senza Centrale di Committenza)	50%	40%		10%	100%
Responsabile unico del progetto (con Centrale di Committenza)	20%	70%		10%	100%
Progettazione	100%				100%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	100%				100%
Predisposizione dei documenti di gara	100%				100%
Fase di esecuzione		90%		10%	100%
Collaudo tecnico amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico, verifica di conformità			100%		100%